

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-711 del 21/03/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA SALUMIFICIO GAGLIARDI G.P. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE SALUMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA VERDI n. 26.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-686 del 17/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013. DITTA SALUMIFICIO GAGLIARDI G.P. S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE SALUMI SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI SAN GIORGIO P.NO (PC), VIA VERDI N. 26.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*; attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** l'istanza del SALUMIFICIO GAGLIARDI G.P. S.R.L. presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzione di Sportello Unico anche per il Comune di San Giorgio P.no) e trasmessa (in due parti) dalla stessa Unione con nota del 30/09/2015, prot. n. 8275/2015 (Prot. Prov.le n. 58896 e 58898 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "produzione salumi" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;

**VERIFICATO** che:

- le emissioni in atmosfera sono state autorizzate dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n. 559 del 26.03.2013 (nell'ambito del Provvedimento Unico del Comune di San Giorgio P.no n. 1/2013 del 7/5/2013);
- la Ditta, relativamente alle emissioni in atmosfera ha dichiarato che *"...non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata..."*
- presso lo stabilimento è presente un depuratore al quale confluiscono le acque reflue domestiche ed industriali dello stabilimento;
- lo scarico di acque reflue industriali in uscita dal depuratore recapita in pubblica fognatura;

**ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:**

- nota di arpa, sez.ne prov.le di Piacenza, del 06.10.2015 (prot. PGPC 8008/2015), pervenuta via PEC in data 11.11.2015 (prot. Prov.le n. 67150 di pari data), con cui la suddetta Agenzia ha comunicato che, *"...considerato che non verranno effettuate variazioni all'assetto emissivo non si ritiene di modificare l'atto autorizzativo in essere."*;
- parere igienico sanitario pervenuto con nota di PEC del 09.12.2015 (prot. prov.le n. 72038 di pari data), con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre;
- parere del Comune di San Giorgio P.no del 09.12.2015, prot. n. 8607 (prot. Prov.le n. 72250 di pari data), con cui veniva attestata *"...la compatibilità all'insediamento con la destinazione urbanistica della zona e pertanto lo Scrivente esprime parere di competenza favorevole relativamente alle emissioni in atmosfera;..."*;
- parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, dal Comune di San Giorgio P.no con nota del 12/02/2016, prot. n. 1125/2016

(acquisita agli atti di ARPAE il 29/02/2016, prot. n. PGPC/2016/1828);

**DATO ATTO che**, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di San Giorgio P.no, interpellato in proposito con nota prov.le del 6/10/2015 prot. n. 60032, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le " Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**RICHIAMATI altresì** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

**RITENUTO** che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente atto;

**DATO ATTO che**, sulla base delle attribuzioni conferite con la Determina del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **SALUMIFICIO GAGLIARDI G.P. S.R.L.** (COD. FISC. 05964170962) per l'attività di "produzione salumi" svolta nello stabilimento sito in Comune di San Giorgio P.no (PC), via Verdi n. 26 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

### EMISSIONE N. E1 CALDAIA A GAS METANO POTENZA 33 KW

Portata massima	32	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	4	h/g
Altezza minima	8	m
Durata giorni anno	220	g/a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particellare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

### EMISSIONE N. E2 CALDAIA A GAS METANO POTENZA 350 KW

Portata massima	360	Nm <sup>3</sup> /h
-----------------	-----	--------------------

Durata massima	8	h/g
Durata giorni anno	220	g/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

#### **EMISSIONE N. E3 CALDAIA A GAS METANO POTENZA 33 KW**

Portata massima	32	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima	4	h/g
Altezza minima	8	m
Durata giorni anno	220	g/a
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

#### **EMISSIONE N. E4 CALDAIA A GAS METANO POTENZA 33 KW**

Portata massima	32	Nm <sup>3</sup> /h
Durata giorno massima	4	h/g
Durata giorni anno	220	g/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti materiale particolare	5	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NO <sub>2</sub> )	350	mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (SO <sub>2</sub> )	35	mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

- a) i limiti di emissione fissati per E1,E2,E3 ed E4 sono automaticamente rispettati nel caso di impiego del combustibile di gas metano;
  - b) devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
  - c) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81.08 e smi;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
  4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
    - a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
    - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
    - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
    - d) l'impianto di depurazione dovrà essere sempre tenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
    - e) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e del depuratore; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione

- dei fanghi dallo stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
- f) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dello stesso impianto di depurazione, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
- g) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di San Giorgio P.no, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'Arpae, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione degli impianti di trattamento/depurazione rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del depuratore e delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di San Giorgio P.no) sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera richiamata nelle premesse;
  - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**